

# Le nuove leggi Niente più navetta

## IL DOSSIER

**ROMA** Quanto tempo ci mette oggi il parlamento ad approvare una legge? Tranne casi rarissimi il processo di formazione delle leggi italiane è paradossale, da anni sui provvedimenti importanti il parlamento è quasi svuotato perché i governi (di qualunque colore) da anni ricorrono alla fiducia su un maxi-emendamento. Che la situazione sia insostenibile lo dicono tutti: Quirinale, maggioranza, opposizione. La riforma costituzionale affronta questo nodo con l'articolo 70 dove - nel quadro della novità più generale di

un Senato con poteri molto ridotti rispetto alla Camera - vengono fissate le regole della nuova vita parlamentare. Che in sostanza sono due. La Camera approverà la gran parte delle leggi sulle quali il Senato potrà proporre modifiche - entro tempi certi - che i deputati saranno liberi di accogliere o meno. In quattro casi (leggi costituzionali; trattati europei; legge elettorale; norme sugli enti locali), invece, una legge per diventare tale dovrà essere approvata sia dalla Camera che dal Senato. Esattamente come avviene ora.

(3-Segue)

**Diodato Pirone**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Costituzione vigente

## Costituzione modificata

### Articolo 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

*(Il testo dell'articolo continua per altri cinque commi)*



## Le ragioni del Sì

«Ma come si fa a lasciare così com'è l'attuale processo di formazione delle leggi? E' del tutto evidente che oggi il Parlamento è svuotato dalle fiducie sui decreti presentati dal governo e che il continuo ping pong fra Camera e Senato produce pasticci e una cattiva qualità della legislazione». A sentir parlare gli esponenti del Comitato per il Sì la parte della riforma relativa alla divisione dei compiti fra Camera e nuovo Senato assicura grossi vantaggi sul fronte della



Manifesto del sì

**«L'ATTUALE SISTEMA DI FORMAZIONE DELLE NORME NON FUNZIONA, IL NUOVO TESTO FISSA TEMPI CERTI»**

semplificazione. Eppure il testo della Costituzione su questo tema passa da 9 a 400 parole. Un passaggio che i costituzionalisti del Sì spiegano così: «Il nuovo testo deve per forza essere articolato per spiegare bene cosa deve fare il nuovo Senato ed evitare conflitti con la Camera». A scorrere il testo dell'articolo 70 si capisce che i nuovi senatori avranno veramente voce in capitolo su quattro materie: leggi elettorali; leggi costituzionali; leggi europee e ordinamento degli enti locali. Su tutte le altre leggi, grosso modo il 90/95% del totale, i 100 senatori avrebbero solo un potere consultivo. Tranne che su un argomento: la possibilità del governo centrale di intervenire quando una Regione opera per ledere gli interessi degli altri italiani bloccando ad esempio opere pubbliche di portata nazionale. In questo caso il Senato può proporre la modifica della legge "i sblocco" proposta dal governo e la Camera può ignorare il parere dei senatori solo se la legge del governo viene approvata a maggioranza assoluta. Non solo: l'articolo 70 fissa tempi certi per l'esame delle leggi.



## Le ragioni del No

Secondo gli esponenti del No il nuovo bicameralismo che nascerà se la riforma costituzionale sarà approvata è «confuso e pasticciato». Nei materiali di propaganda del No si fa un gran parlare del nuovo articolo 70 che disciplina la formazione delle leggi e stabilisce quando e in che modo il Senato può dire la sua sulle norme da varare. Si fa notare che mentre il vecchio articolo 70 è composto da sole "9" parole («La



Un volantino del No

**«SI PROPONE IL PASSAGGIO A MECCANISMI COMPLICATI CHE CREERANNO CONFUSIONE E CONTRASTI FRA LE CAMERE»**

funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere»), la nuova formulazione del testo comprende oltre 400 parole ed è difficile da capire. Secondo il No i compiti assegnati al nuovo Senato sono talvolta «incomprensibili e non collegati all'attività dei nuovi senatori» che sono consiglieri regionali e sindaci. Già perché (vedi grafici) il Senato dovrà votare

con gli stessi poteri attuali su quattro temi: legge elettorale legge costituzionale, leggi sugli enti locali; leggi europee. Ma poi potrà intervenire anche su molte altre leggi anche se quasi mai i deputati saranno obbligati ad ascoltare i pareri dei senatori/rappresentanti degli enti locali. Secondo gli esponenti del No questo meccanismo è troppo farraginoso e rischia di rendere il Senato impotente o "frenante" a prescindere. Per il No con le nuove regole si rischia di far nascere molti contenziosi fra Camera e Senato col risultato di dover rimettere mano alle regole.

## La guida de Il Messaggero sul referendum: così cambia l'iter legislativo

### Cosa prevede la riforma

#### SOLO LA CAMERA APPROVA GRAN PARTE DELLE LEGGI

(salvo i quattro casi indicati in basso a destra)



#### La Camera

esamina e approva il disegno di legge



#### Il Senato

entro 10 giorni può chiedere di esaminarlo se lo chiede 1/3 dei suoi membri. Ha poi 30 giorni per proporre o meno modifiche



#### La Camera

può dare il sì definitivo senza accogliere le indicazioni del Senato



Il testo viene trasmesso al presidente della Repubblica per la promulgazione

#### CLAUSOLA DI SUPREMAZIA STATO-REGIONI

si applica quando lo Stato, per interesse nazionale, interviene in materie che non sono di sua competenza esclusiva



#### La Camera

esamina e approva il disegno di legge



#### Il Senato

dispone l'esame del provvedimento entro 10 giorni (non serve la richiesta di 1/3 dei senatori)



#### La Camera

se non si corforma alle modifiche proposte dal Senato a maggioranza assoluta, deve approvare il testo a maggioranza assoluta



Il testo viene trasmesso al presidente della Repubblica per la promulgazione

#### PER LE LEGGI DI BILANCIO



#### La Camera

esamina e approva il disegno di legge



#### Il Senato

lo esamina sempre e ha 15 giorni per proporre o meno modifiche



#### La Camera

può dare il sì definitivo senza accogliere le indicazioni del Senato



Il testo viene trasmesso al presidente della Repubblica per la promulgazione

#### I QUATTRO CASI PER I QUALI CAMERA E NUOVO SENATO MANTENGONO GLI STESSI POTERI

**1 Leggi di sistema:** revisione costituzionale (vale sempre l'articolo 138: doppia lettura e referendum); tutela delle minoranze linguistiche

**2 Decisioni sull'Europa** come: autorizzazione alla ratifica dei trattati Ue; norme generali e leggi sulle politiche europee

**3 Norme che riguardano il Senato:** legge elettorale e casi di incompatibilità

**4 E diverse leggi** sull'ordinamento degli enti locali